



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 16/07/2020

FATTO

La ricorrente premette di essere cointestataria del buono fruttifero postale n. *604, appartenente alla serie "Q/P" ed emesso dall'intermediario in data 01.10.1986, e osserva che sul retro del predetto buono sarebbe presente un timbro che non modificherebbe l'importo fisso bimestrale applicabile dal 21° al 30° anno, originariamente stampigliato sul titolo. Richiama il principio generale del legittimo affidamento del consumatore, il quale è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Aggiunge che non le sarebbe stata fornita alcuna informazione su una presunta variazione dei tassi di interesse e che non potrebbe invocarsi una presunzione di conoscenza, *contra legem*. Chiede, pertanto, *"la liquidazione del Buono Fruttifero Postale oggetto del presente procedimento, con pagamento in favore della ricorrente, della somma risultante dall'applicazione dei tassi di interesse effettivamente indicati sul retro del buono postale sulla sorte capitale, comprensiva degli interessi maturati sino alla data della decisione"*.

L'intermediario, costituitosi, afferma che il buono fruttifero postale in esame è stato emesso per conto della Cassa Depositi e Prestiti ed è rimborsabile *"a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*, cui il rapporto è stato trasferito. Osserva che, ai sensi dell'art. 173 del DPR n. 156 del 1973, modificato con D.L. n. 460 del 1974, le variazioni dei rendimenti dei buoni sarebbero disposte con decreto del Ministero del Tesoro, di concerto con il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, e che tali decreti produrrebbero i loro effetti nei confronti dei buoni appartenenti a nuove



serie, potendo essere estesi anche a quelle precedenti. Specifica che il buono in esame appartiene alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e richiama la tabella allegata al menzionato D.M., la quale indicherebbe, per i primi venti anni, un interesse composto e, per l'ultimo decennio, un importo fisso bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno. Sostiene che, sulla base degli artt. 4 e 5 del predetto D.M., i suoi uffici sarebbero stati tenuti a emettere, nelle more di ricevere i nuovi moduli cartacei, i buoni della nuova serie utilizzando i moduli in loro possesso della precedente serie "P" e che, pertanto, avrebbe utilizzato i moduli della serie "P" per l'emissione dei buoni della nuova serie "Q", provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro degli stessi i timbri in conformità con quanto previsto dal citato D.M. Precisa che l'art. 5 del D.M. prevedeva che sul retro dei titoli fosse apposto un timbro contenente l'indicazione dei "nuovi tassi", e non anche l'indicazione dell'importo fisso bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, rimanendo il relativo rendimento invariato o rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto (12%). Aggiunge che tale norma faceva espresso riferimento solo ai "nuovi tassi" e non anche alle "somme complessivamente dovute", derivanti dall'applicazione dei primi.

Ritiene di avere operato correttamente, avendo riconosciuto alla parte ricorrente quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. Evidenzia che, nel caso in esame, non avrebbe potuto essersi generato alcun affidamento da parte del titolare del buono, in quanto lo stesso conosceva "tutti" i rendimenti del titolo *de quo*, ovvero avrebbe potuto conoscerli utilizzando la normale diligenza. Richiama la sentenza n. 13979 del 2007 delle Sezioni Unite della Cassazione, che a fronte di una fattispecie in cui al sottoscrittore era stato consegnato un buono appartenente ad una serie non valida, senza che fosse contenuta alcuna indicazione sul titolo in tal senso, aveva riconosciuto la prevalenza delle indicazioni riportate sui buoni, confermando la correttezza del suo operato nel caso in cui sul buono sia presente "una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa". Richiama inoltre la sentenza n. 3963 del 2019 delle Sezioni Unite, che ha affermato la legittimità dell'impianto normativo che regola l'emissione dei buoni fruttiferi postali, ribadendo che la "misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie", ai sensi del D.P.R. n. 156/73. Precisa di aver dato puntuale esecuzione alle prescrizioni contenute nel decreto istitutivo della serie in esame, avendo applicato i tassi di interesse ivi previsti e avendo posto in essere, pertanto, una condotta conforme a quanto affermato nella sentenza n. 3963 del 2019. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

In via generale, si deve osservare che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro



del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in *peius* dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni *“deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto”* (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *“la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato”* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento al buono sottoscritto dalla ricorrente, non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. Segnatamente, nel caso di specie l'intermediario ha utilizzato moduli cartacei della precedente serie “P” per l'emissione dei buoni della successiva serie “Q” ed ha apposto sia il timbro con la dicitura “Serie Q/P”, sia quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie, operando perciò conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, secondo il quale *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

Il Collegio osserva che il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Secondo l'orientamento dell'Arbitro, quando il timbro apposto dall'intermediario nulla preveda per gli ultimi 10 anni di vita del buono, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente. Ciò, in quanto la circostanza che il timbro apposto sul buono è indicante i nuovi rendimenti introdotti dal d.m. del 1986 riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare nel medesimo cliente il legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (da ultimo, Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020).

In linea con l'orientamento dell'Arbitro, pertanto, il Collegio reputa che l'intermediario abbia legittimamente applicato i tassi della serie Q per il periodo che va dal 1° al 20° anno di vita dei buoni e che, invece, lo stesso avrebbe dovuto applicare i tassi originari per i successivi 10 anni. La ricorrente, pertanto, ha diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, gli fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017).

La ricorrente contesta l'inadempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di informazione. Non formula tuttavia alcuna richiesta risarcitoria.

La ricorrente chiede inoltre la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. La richiesta, non formulata in sede di reclamo, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS